

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15255 Anno 2020

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: GILOTTA BRUNO

Data pubblicazione: 17/07/2020

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 10739/2014, promosso da:

Bolognini Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Damascelli, presso lo studio del quale, in Roma, via Alberico II, 33, è elettivamente domiciliato

- *ricorrente* -

contro

1762
2019

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- *resistente* -

per la cassazione della sentenza n. 39/14/13 emessa *inter partes* il 15 maggio 2013, corretta con ordinanza n. 56/14/2013 del 28 ottobre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia:

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'11 luglio 2019 dal Consigliere Bruno Gilotta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l'avv. Antonio Damascelli;

udito per l'Agenzia delle Entrate l'avv. Giovanni Palatiello.

I FATTI DI CAUSA

Con l'avviso di accertamento RF3010100630/2009 la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate contestò a Domenico Bolognini, commerciante ambulante, sulla base dell'art. 38, 4° comma, DPR 600/'73, un maggior reddito complessivo netto di € 27.651,74 dedotto dalla disponibilità della somma, ridotta al 50%, occorsa per l'acquisto, avvenuto nell'anno 2004, di un autofurgone e dalla disponibilità dell'abitazione principale condotta in locazione.

L'accertamento fu impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in ragione dell'errato computo del 50% del prezzo d'acquisto dell'automezzo che, a norma dell'art. 2, comma 2, del DM 10 settembre 1992, avrebbe dovuto essere escluso per l'intero trattandosi di bene strumentale; e per la violazione dell'art. 11 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917, non essendo stata operata la deduzione ivi prevista.

La Commissione Tributaria Provinciale annullò l'accertamento.

Su appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò il ricorso validando l'accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza, così come successivamente corretta da un errore materiale da successiva ordinanza, il contribuente ricorre per duplice violazione di legge (illustrata anche con memoria), essendo stato utilizzato come indicatore di reddito un bene strumentale; e per non essere stata applicata la deduzione d'imposta prevista dall'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo all'epoca vigente.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, dove l'avvocatura erariale ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4-5-6 DPR 600/73, nonché del decreto ministeriale 10 settembre 1992 in combinato disposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 164 dpr 917/86. Denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 62 d.lgs. 546/92>>, in quanto la sentenza aveva ritenuto indice di maggiore capacità contributiva un bene strumentale, tale risultante dal registro dei beni ammortizzabili, e richiamato impropriamente l'art. 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità dei costi dei beni strumentali ma che non vale ad individuare i beni strumentali.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha validato l'accertamento ritenendo che l'acquisto e la disponibilità dell'autofurgone fossero computabili (nella misura del 50%) come indicatori di maggior reddito, risultando *aliunde* – fatto questo non toccato dal ricorso – sia che il contribuente avesse la disponibilità di un altro furgone per le sue vendite ambulanti sia che, all'opposto, non disponesse di veicoli ad uso "privato".

Il ricorrente asserisce che la strumentalità del bene – risultando lo stesso iscritto per l'intero suo valore nel registro dei beni ammortizzabili – fosse invece per ciò indiscutibile. Affermazione non condivisibile, sia perché la natura, strumentale o non strumentale di un bene, dipende dal suo rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall'impresa, e non da quanto dichiarato nelle scritture contabili formate dallo stesso contribuente, sicché l'Ente impositore mantiene in proposito la sua automa potestà di sindacato e valutazione; sia perché comunque il sistema tributario pone limiti positivi alla valenza fiscale dei beni strumentali, come fa infatti l'art. 164 del TUIR nel disciplinare la totale o parziale deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Non sembra quindi meritevole delle censure mosse la sentenza impugnata che, compiuta nel merito una idonea indagine sul piano fattuale e logico, per un verso ha negato – secondo i principi generali - valore probante alle scritture contabili favorevoli all'imprenditore; per un altro verso ha rispettato i limiti posti dalla normativa secondaria agli elementi indicatori della capacità contributiva, dandone una lettura sistematica; e che si è allineata alla giurisprudenza secondo cui la funzione esclusivamente strumentale all'esercizio dell'impresa del bene acquistato deve essere data dal contribuente, sul quale grava l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi (Cass., 31031/2016; Cass., 14858/18; Cass., 1691/2016).

Il richiamo della sentenza 9549/2011 di questa Corte è, del resto, inconferente.

In questo precedente si è affermato il principio secondo cui la natura strumentale di un veicolo a motore, ai fini della sua esclusione dagli indicatori di reddito, non può essere desunta dalla mera dichiarazione dei redditi del contribuente, ma occorre che il veicolo risulti iscritto nell'elenco dei beni strumentali: affermazione con la quale la Corte ha indicato una condizione necessaria per l'esclusione dei veicoli dagli indici della capacità contributiva, ma non sufficiente al cospetto di elementi che inducano a ritenere inattendibile l'iscrizione fra i beni strumentali.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art. 11 DPR 917/86 nel testo applicabile *ratione temporis*. Denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 62 d.lgs. 546/92>> perché la Commissione Tributaria Regionale, nel validare l'atto impositivo, avrebbe commesso l'errore di calcolare la maggiore imposta dovuta senza la deduzione d'imposta prevista dall'art. 11 del TUIR.

Su questo motivo di gravame, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato di condividere il rilievo dell'Ufficio secondo il quale, avendo accertato un reddito superiore a quello dichiarato ed avendo le deduzioni d'imposta un andamento decrescente con l'aumentare del reddito imponibile, l'aver confermato la deduzione d'imposta esposta dal contribuente in dichiarazione ha comportato l'applicazione di una deduzione maggiore di quella spettante.

Il ricorrente contesta che ciò sia avvenuto e riporta il calcolo dell'imposta netta che non conteggia, pur contemplandola, la deduzione prevista dall'art. 11 del TUIR nel testo vigente pro tempore.

Il motivo si traduce sostanzialmente in una questione di merito che esula dalla cognizione della Corte e che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, riguardando un errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di un'operazione, non dà luogo a violazione di norme di diritto sostanziali, ma si risolve in un vizio logico della motivazione, che avrebbe dovuto essere denunciato a norma dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. 2399/18; Cass. 795/13).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma l'11 luglio 2019